

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 26 luglio 2001.**

Aprèa, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Viceconte, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aprèa, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Viceconte, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 luglio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ONNIS ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (1417);

ONNIS ed altri: « Modifica all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia » (1418);

LUSETTI: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (1419);

BORNACIN e BOCCHINO: « Norme in materia di impianto e di esercizio delle stazioni di radioamatore » (1420);

GIUSEPPE GIANNI ed altri: « Riduzione delle accise sui consumi di prodotti petroliferi per il sostegno dell'economia nella regione Sicilia » (1421);

MORONI: « Disposizioni concernenti le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di specie cacciabili e di vigilanza venatoria » (1422);

PALMA ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti » (1423);

ANTONIO RUSSO e VITALI: « Modifica all'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale » (1424);

ZANELLA ed altri: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di medicinali omeopatici » (1425).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: « Modifica all'articolo 134 della Costituzione, concernente l'attribuzione alla Corte costituzionale della competenza in materia di insindacabilità dei membri del Parlamento » (723).

II Commissione (Giustizia):

DIANA: « Istituzione del tribunale di Aversa » (438) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

CARBONI ed altri: « Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione » (544) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla tributaria).*

IV Commissione (Difesa):

DETOMAS: « Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente l'istituzione del servizio militare di leva presso il Corpo forestale dello Stato e i corrispondenti Corpi delle regioni e delle province autonome » (108) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DETOMAS: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (110) *Parere delle Commissioni I, XI e XII.*

VII Commissione (Cultura):

VIESPOLI: « Istituzione della soprintendenza archeologica di Benevento » (360) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

RODEGHIERO: « Norme per favorire la collaborazione delle associazioni di volontariato e delle cooperative giovanili a sostegno dei servizi di fruizione dei beni culturali » (397) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BONO: « Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Istituto internazionale del papiro di Siracusa » (490) *Parere delle Commissioni I e V.*

IX Commissione (Trasporti):

GIULIETTI: « Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo » (434) *Parere delle Commissioni I e VII.*

X Commissione (Attività produttive):

CONTENTO: « Modifiche alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di definizione dell'impresa artigiana e di efficacia dell'iscrizione al relativo albo » (475) *Parere delle Commissioni I, II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

MAZZUCA: « Concessione di un contributo statale all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali » (321) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MAZZUCA: « Norme per la prevenzione dell'asma bronchiale e delle malattie respiratorie » (322) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CAMINITI: « Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici » (1179) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

XIII Commissione (Agricoltura):

BONO: « Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia

di esclusione dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese dei piccoli produttori agricoli » (499) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporto):

BIANCHI CLERICI: « Norme relative alla disciplina dei voli notturni » (37) *Parere delle Commissioni I, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2001, ha trasmesso — ad integrazione della decisione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 2001 (doc. XIV, n. 1), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 3 luglio 2001 — le decisioni e le annesse relazioni sui rendiconti generali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché delle province di Trento e Bolzano, per l'esercizio finanziario 2000.

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 24 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che

saranno seguiti nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti nell'anno 2000 (doc. XXX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 24 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di RS/AR SMA 16/2001 relativo allo sviluppo e alla produzione del missile aria-aria « Meteor » (27).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 agosto 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 5 luglio 2001, alla pagina 6, prima colonna, la trasmissione del difensore civico della regione Liguria deve intendersi soppressa.

PROPOSTE DI LEGGE: BOATO ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; GAMBALÉ ED ALTRI, MOLINARI ED ALTRI; VENDOLA ED ALTRI; FONTANINI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE E SU QUELLO DEL RICICLAGGIO (1036-1037-1124-1133-1297-1298-A)

(A.C. 1036 – Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale nonché su altre associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, e

della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza;

c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento

mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza ed alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure maggiormente idonee a renderle più efficaci;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: su altre associazioni fino a: istituzionale con le seguenti: su altre associazioni criminali similari di matrice straniera.

1. 6. *(nuova formulazione)* Boato.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: su altre con le seguenti: sulle similari.

1. 23. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: di tipo mafioso e similari.

1. 1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Boato, Soda.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne la efficacia.

1. 19. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Sinisi, Bressa.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , proponendo le misure maggiormente idonee a renderle più efficaci nell'azione di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare.

1. 20. Bielli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e della conseguente azione con le seguenti: anche in riferimento al ruolo.

1. 2. Boato, Soda.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: pubblici poteri, aggiungere le seguenti: nel pieno rispetto dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura,

1. 5. Boato, Soda.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: opportune con la seguente: necessarie.

1. 24. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) accertare le modalità di difesa del mercato finanziario e mobiliare e degli assetti societari da infiltrazioni mafiose, promuovendo l'adozione di iniziative legislative e amministrative ritenute opportune, con particolare riguardo a quelle misure volte a garantire la chiarezza e la trasparenza ed a proteggere le attività legali;

1. 21. Sinisi, Sabattini, Caldarola, Bressa, Bielli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) accertare ogni modalità di elusione delle disposizioni vigenti per il contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso mediante la costituzione di società estere, ovvero con l'assoggettamento di patrimoni e di attività al regime giuridico di paesi aventi regime fiscale privilegiato, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria.

1. 22. Sinisi, Sabattini, Caldarola, Bielli, Bressa, Boato.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: opportune con la seguente: necessarie.

1. 3. Boato, Soda.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: maggiormente.

1. 4. Boato.

(Approvato)

(A.C. 1036 – Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Composizione e presidenza della
Commissione).*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

Al comma 1, sostituire le parole: da venticinque senatori e da venticinque deputati con le seguenti: da diciotto senatori e da diciotto deputati.

2. 1. Filippo Mancuso.

(A.C. 1036 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

(A.C. 1036 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. L'autorità giudiziaria ottempera senza ritardo alle richieste della Commissione e dei suoi comitati. Essa, quando sussistono gravi ragioni di riserbo istruttorio, può tuttavia sospendere l'ottemperanza con decreto motivato per il periodo massimo e non rinnovabile di sei mesi, scaduto il quale provvede senza indugio a quanto richiesto.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'ar-

articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. 3. Boato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4. 4. Boato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. 2. Filippo Mancuso.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
4. 7. E 4. 8.

Agli identici emendamenti 4.7. e 4.8, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato.

0. 4. 7. 1. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

* **4. 7.** Caldarola, Lumia, Bielli, Soda, Boato.

(Approvato)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato solo per ragioni di na-

tura istruttoria. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

* **4. 8.** Sinisi, Bressa, Boato.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e dei suoi comitati.

4. 1. Boato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

4. 5. *(nuova formulazione)* Boato.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. 6. Boato.

(A.C. 1036 – Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o

di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Segreto).

Al comma 1, sostituire le parole da: nonché ogni altra persona fino a: a conoscenza con le seguenti: e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza.

5. 1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Boato.

(Approvato)

(A.C. 1036 – Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima del-

l'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, ivi compresa quella di un magistrato amministrativo autorizzato, con il suo consenso, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su richiesta del presidente della Commissione. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni precedenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Organizzazione interna).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con il regolamento è disciplinata la possibilità di richiesta di trattazione di singoli argomenti, nonché di svolgimento di specifiche attività, anche di indagine, da

parte di un quarto dei componenti della Commissione ogni qualvolta l'Ufficio di presidenza non abbia deliberato l'ordine dei lavori con l'unanimità dei suoi componenti.

6. 3. Sinisi, Sabattini, Caldarola, Bielli, Bressa.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , ivi compresa fino alla fine del periodo.

6. 1. Boato.

(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività propria e delle aggiungere la seguente: analoghe.

6. 2. Boato.

(Approvato)

(A.C. 1036 – Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1036 – Sezione 8)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL TESTO UNIFICATO

Al titolo, sopprimere le parole: e su quello del riciclaggio.

Tit. 1. Filippo Mancuso.

(Approvato)

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Domanda di estradizione di Alfredo Astiz)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

è in corso avanti la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma un procedimento penale che vede indagati vari militari argentini per il sequestro e l'omicidio dei cittadini italiani Giovanni Pegoraro e della di lui figlia Susanna Beatriz Pegoraro, nonché di Angela Maria Aietta in Gullo;

le vicende si inquadrano negli eventi verificatisi durante la dittatura militare in Argentina negli anni settanta, nel corso dei quali si calcola che circa 30.000 persone, fra cui parecchi connazionali, sparirono fra atroci sofferenze in luoghi di detenzione clandestini, dando origine all'ormai tristemente noto fenomeno dei « *desaparecidos* »;

nel corso di tale procedimento il pubblico ministero ha chiesto, ed il giudice delle indagini preliminari ha disposto, l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di due indagati, Jorge Raul Vildoza e Alfredo Astiz;

mentre il primo risulta irreperibile, il secondo vive in Argentina e non ha mai fatto mistero del suo operato, essendo già stato giudicato per simili reati dall'autorità giudiziaria francese;

nei confronti dell'Astiz stesso l'autorità giudiziaria argentina ha eseguito il provvedimento di custodia cautelare il 1° luglio 2001;

la domanda di estradizione, ai sensi dell'articolo 720 del codice di procedura penale, è di competenza del Ministro della giustizia, al cui dicastero risulta che la domanda di inoltro sia già da tempo pervenuta, corredata degli atti e dei documenti necessari –:

se il Ministro della giustizia intenda procedere, secondo il dettato dell'articolo 720 del codice di procedura penale, ad inoltrare senza indugio allo Stato argentino la domanda di estradizione di Alfredo Astiz.

(2-00029) « Cento, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Zanella ».

(18 luglio 2001)

(Sezione 2 – Espressione in euro della misura delle quote delle società a responsabilità limitata)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 213 del 1998, al secondo comma dell'articolo 4, modificando l'articolo 2474 del codice civile, fissa in un'unità di euro la nuova misura minima delle quote di società a responsabi-

limità limitata, non specificando se la nuova disposizione valga solo per le società di nuova costituzione, come invece ha fatto per quanto concerne le società per azioni (le quali, se preesistenti, potranno esprimere le loro azioni in decimali di euro);

in mancanza di interventi chiarificatori, si potrebbe ipotizzare che tale disposizione valga anche per le aziende in essere al 31 dicembre 2001, obbligando conseguentemente le società a responsabilità limitata a convocare l'assemblea straordinaria per la modifica del capitale sociale —:

se non ritenga opportuno emanare una circolare che consenta un'interpretazione estensiva del dettato del secondo comma dell'articolo 4 tale da equiparare le società a responsabilità limitata alle società per azioni preesistenti al 1° gennaio 2002;

in caso di risposta affermativa entro quali tempi il Governo potrà attivarsi in tal senso.

(2-00032) « Franz, Alboni ».

(24 luglio 2001)

(Sezione 3 – Collocazione del ritratto di Cesare Pagnini nella galleria dei sindaci di Trieste)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

venerdì 20 luglio 2001, per decisione del nuovo sindaco di Trieste, è stato ricollocato nella galleria dei sindaci il ritratto dell'ultimo podestà della città, Cesare Pagnini;

tale decisione è profondamente offensiva della storia e dei valori della città di Trieste;

com'è comunemente noto, Pagnini era stato imposto in tale ruolo dagli occupanti nazisti;

con l'accettazione della nomina da parte dei nazisti l'avvocato Pagnini aveva riconosciuto la legittimità dell'autorità straniera occupante Trieste;

nel tragico periodo storico 1943-1945 si sono verificate a Trieste delle drammatiche evenienze, caratterizzate dall'arresto e dalla deportazione di concittadini appartenenti alla comunità ebraica, dall'uccisione di decine di ostaggi e di resistenti ed era entrato in funzione il campo di sterminio della Risiera, operazione alla quale era preposto il generale SS Odilo Globocnik;

l'avvocato Pagnini era stato in precedenza parte attiva nell'applicazione delle leggi razziali, con l'epurazione degli avvocati ebrei dall'Albo degli avvocati della provincia di Trieste —:

se non ritenga che tale iniziativa rappresenti una palese violazione dei valori della Repubblica e delle disposizioni della Costituzione — cui il sindaco è tenuto a prestare giuramento di leale fedeltà ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — e che, pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'articolo 142 del citato decreto legislativo 267/2000, che dispone che i sindaci « possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione ».

(2-00031) « Violante, Illy, Castagnetti, Damiani, Intini, Rizzo, Maran ».

(23 luglio 2001)

(Sezione 4 – Lavori di completamento della strada Nerico-Muro Lucano)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere — premesso che:

in Basilicata le tante infrastrutture viarie incompiute non richiamano alla

mente un capolavoro, ma il perverso intreccio tra inefficienze, sprechi, commistioni tra pubblica amministrazione e imprese, progettisti, direttori dei lavori e addetti ai controlli, che molto spesso, a dispetto delle esigenze di modernità e sviluppo delle popolazioni, hanno determinato l'attuale intollerabile situazione;

il caso più eclatante e scandaloso è sicuramente quello relativo alla strada Nerico-Muro Lucano;

detta arteria fu finanziata con la legge n. 219 del 1981, che all'articolo 32 prevede il finanziamento di infrastrutture finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo del dopo sisma del 23 novembre 1980;

l'appalto, o meglio, la concessione relativa a tale strada fu data dai Ministri commissari alla società ATI-ICLA per diverse centinaia di miliardi;

sono passati quasi venti anni e la strada è ancora incompiuta;

le cause sono molteplici: diverse questioni tecniche insorte e rapporti non limpidi con l'ICLA, che oggi è oggetto di inchiesta da parte della Magistratura;

il ministero delle attività produttive, cui è attestato l'Ufficio B5 per le aree terremotate e gli insediamenti produttivi, da troppo tempo non sblocca la ingarbugliata situazione giuridico-tecnico-amministrativa, per cui sono legittimi anche i dubbi più inquietanti;

per l'ulteriore prosecuzione dei lavori ed il definitivo completamento della importante arteria, che collega aree campane a parte significativa del territorio lucano a suo tempo interessato dal sisma, vi sarebbe il necessario finanziamento nel cosiddetto decreto Bersani;

se impedimenti di natura amministrativo-giudiziaria non consentissero al-

l'ICLA di eseguire i lavori di completamento, si potrebbe in tempi brevi affidare ad altra impresa tale compito, naturalmente previa approvazione dello stato di consistenza dei lavori finora eseguiti;

il *deficit* infrastrutturale della Basilicata è intollerabile. È pari al 61 per cento rispetto alla media nazionale. Ciò vanifica gli sforzi che gli amministratori regionali e locali fanno per accelerare il definitivo decollo economico di una regione che ha notevoli risorse (petrolio, acqua, beni culturali e ambientali eccetera) e che contribuisce non poco alla ricchezza nazionale;

i danni di immagine del Governo, nello specifico del ministero competente e dei tecnici preposti, è enorme, ma non meno grave è la beffa per le popolazioni dei comuni direttamente interessati (Muro Lucano, Castelgrande, Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte, San Fele, eccetera) e per l'intera collettività lucana —:

quali provvedimenti, anche di natura straordinaria, intendano adottare per il completamento, in tempi realmente brevi, della strada Nerico-Muro Lucano.

(2-00033) « Lettieri, Molinari, Oliverio, Mosella, Ottone, Bova, Pisa, Fioroni, Mancini, Buemi, Ladu, Piscitello, Giachetti, Banti, De Franciscis, Coluccini, Crisci, Meduri, Bimbi, Ruta, Colasio, Santagata, Pistone, Caldarola, Papini, Verneti, Boccia, Giovanni Bianchi, Realacci, Gerardo Bianco, Fluvi, Lucidi, Bottino, Potenza, Morgando, Santino Adamo Loddo, Squeglia, Iannuzzi, Fusillo, Fistarol, Tanoni, Burtone, Tuccillo ».

(24 luglio 2001)

INTERPELLANZA

(Sezione 1 – Sospensione delle procedure di licenziamento dei dipendenti dell'Ente Poste)

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, per sapere – premesso che:

l'Ente poste Spa ha annunciato esuberi per circa 9.000 dipendenti con l'avvio delle procedure di licenziamento;

la decisione appare una forzatura da parte dell'Ente poste in quanto quest'azienda non dispone della possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, innescando così una crescente tensione tra i lavoratori;

è in corso un confronto con le organizzazioni sindacali e tale presa di po-

sizione non fa altro che discostarsi dalla logica della concertazione per il futuro di un'azienda strategica per il Paese;

l'attuazione di questa iniziativa renderebbe vani tutti i sacrifici sostenuti in questi ultimi anni dai lavoratori postali con l'obiettivo di risanare l'azienda i cui risultati si stanno concretizzando –:

quali provvedimenti urgenti di propria competenza intenda adottare affinché vengano sospese le procedure di licenziamento messe in atto dall'Ente poste e sia riaperto il confronto di merito sui temi dell'efficienza, della riorganizzazione, e della qualità dei servizi, in considerazione del ruolo che l'azienda riveste per il Paese in un settore strategico, soprattutto in chiave futura.

(2-00012)

« Molinari ».

(28 giugno 2001)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

Lire 500 = € 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0000240